PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6020 di Martedì 17 febbraio 2026

Lombardia: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza

Pubblicata sul bollettino regionale lombardo la legge regionale 4/2026 con disposizioni sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elenco dei soggetti formatori, piattaforma regionale, sanzioni e disposizioni finali.

Milano, 17 Feb ? Ampiamente anticipata nelle scorse settimane nell'articolo " Lombardia: nuova legge sulla formazione in materia di salute e sicurezza", è stata finalmente pubblicata (sul supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ? BURL ? del 13 febbraio 2026) la **Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4** recante "**Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009**".

Si tratta, come indicato dall'Inail in un suo comunicato, di una norma importante che dota la Regione Lombardia, tra le prime in Italia, di una **legge organica sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro** prevedendo la realizzazione di una **piattaforma informativa dedicata**, dove tutti i soggetti formatori dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati che avranno valore pubblico.

Analizziamo brevemente questa nuova legge regionale, che non si discosta molto, in realtà, dal " Progetto di legge n. 132", già descritto nell'articolo citato, con riferimento specifico ai seguenti argomenti:

- Regione Lombardia e legge 4/2026: elenco regionale e soggetti formatori
- Regione Lombardia e legge 4/2026: piattaforma informatica regionale
- Regione Lombardia e legge 4/2026: sanzioni, relazione e disposizioni finali

Pubblicità

Regione Lombardia e legge 4/2026: elenco regionale e soggetti formatori

All'**articolo 1** (Oggetto e finalità) si indica che, al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la **legge regionale 4/2026** reca, '*nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fatto salvo quanto previsto dal comma 2*'.

Il **comma 2** segnala i **corsi di formazione o di aggiornamento** che sono **esclusi dall'ambito di applicazione** della presente legge:

1. *riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall'articolo 46 del d.lgs 81/2008;*
2. *abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall'articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;*
3. *in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);*
4. *oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.*

L'**articolo 2** (*Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) indica che *è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità* ***l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro****, articolato nelle seguenti sezioni:*

1. sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
2. sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
3. sezione III comprendente altri soggetti formatori.

Oltre ai **soggetti formatori istituzionali** individuati nel nuovo Accordo Stato-Regioni, sono ora aggiunti:

1. Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
2. Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
3. Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
4. Polis-Lombardia.

E sono **soggetti formatori accreditati** (**comma 4**) quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 **in possesso dei seguenti ulteriori requisiti** rispetto a quanto previsto dall' accordo Stato-Regioni, *dall'allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:*

1. *esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;*
2. *non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;*
3. *non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.*

Sono poi **altri soggetti formatori** quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell' accordo Stato-Regioni *in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:*

1. *esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;*
2. *non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.*

Si ricorda che (**comma 6**) l'elenco regionale *ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5,* ***ad eccezione dei fondi interprofessionali***.

L'iscrizione nell'elenco regionale (**comma 7**) **abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale**. Ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9) la Giunta regionale ***definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori***. Ed è istituito un Tavolo tecnico permanente *per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato*.

Regione Lombardia e legge 4/2026: piattaforma informatica regionale

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma regionale è costituita dalla **piattaforma informatica regionale**.

L'**articolo 3** (*Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) indica che (**comma 1**) *per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita **piattaforma informatica** nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le **ATS** hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'**Ispettorato nazionale del lavoro***.

I soggetti formatori inseriscono (**comma 2**), nella piattaforma informatica, *la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma*.

E (**comma 3**) all'assolvimento degli obblighi di inserimento *sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni*.

Si indica poi che (**comma 4**) la Giunta regionale, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, *definisce le **caratteristiche della piattaforma** di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall' accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le **modalità di comunicazione** della data di attivazione della piattaforma, nonché le **modalità di trattamento dei dati personali** specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie* (...).

Regione Lombardia e legge 4/2026: sanzioni, relazione e disposizioni finali

L'**articolo 4** si sofferma sulle **sanzioni,** che sono irrogate dalle ATS lombarde.

Riprendiamo i primi **quattro commi**:

1. 1. *L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 30.000,00**, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.*
   2. *I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa **da euro 500,00 a euro 3.000,00** per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.*
   3. *Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da **euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato**. Gli attestati di cui al primo periodo **non sono validi**.*
   4. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.*

E, dopo aver ricordato (**articolo 6**), le modifiche all'articolo 60 quater della legge regionale 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), veniamo ad un aspetto importante, le **disposizioni finali** (**articolo 7**).

Si indica che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4, commi 1 e 4, "***si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, comma 4***".

Mentre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 ? che riguardano le sanzioni ? "***si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma*** di cui all'articolo 3, comma 1".

Infine, **articolo 8** (Clausola valutativa), si segnala che il Consiglio regionale *controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una **relazione biennale** che informa e descrive:*

1. *lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;*
2. *la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;*
3. *il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;*
4. *l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;*
5. *le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;*
6. *le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.*

Concludiamo l'articolo rimandando alla lettura integrale della norma e riportandone l'articolato:

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Art. 3 (Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Art. 4 (Sanzioni)
- Art. 5 (Monitoraggio)
- Art. 6 (Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)
- Art. 7 (Disposizione finale)
- Art. 8 (Clausola valutativa)
- Art. 9 (Norma finanziaria)

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia, Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009.

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale - DGR n. XII/4515 del 09 giugno 2025 - Recepimento Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008", e approvazione degli Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia - (di concerto con l'assessore Tironi), DGR - Allegato A e Allegato B.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ? documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

 Licenza Creative Commons